



Deliberazione 1632

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 23 SET. 2015

Oggetto: Approvazione preliminare del Regolamento aziendale sulla Libera Professione Intramuraria e trasmissione proposta alle Organizzazioni Sindacali.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 SET. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta della S.C. Servizio Personale

- VISTI** il Decreto Legislativo n. 502/1992, la L:R. n.10/2006 e la L.R. n. 23/2014;
- CONSIDERATO** che con delibera n.1633 del 10/07/2009 venne approvato il Regolamento sulla Libera Professione Intramuraria;
- CONSIDERATO** che alla luce di recenti aggiornamenti normativi, di nuove disposizioni regionali e considerato che il 01/07/2015 si è realizzato l'accorpamento all'Azienda Brotzu dei Presidi Businco e Microcitemico, ragioni per le quali si rende necessario intervenire adeguando la disciplina dell'istituto contrattuale di cui trattasi;
- VISTE** le nuove disposizioni contenute nella L.189/2012 di modifica dell'art. n.2 del D.L. 158/2012;
- DATO ATTO** che si sono tenuti diversi incontri della Commissione Paritetica, rappresentata anche da componenti sindacali, nel corso dei quali si è discusso sostanzialmente degli aggiornamenti da apportare al Regolamento aziendale ed è stato approntato un testo conclusivo che l'Amministrazione intende approvare quale versione preliminare, facendo riserva di approvare il testo definitivo a seguito della consultazione delle Organizzazioni Sindacali, sia della Dirigenza, sia del Comparto e degli eventuali suggerimenti o proposte modificative;
- VISTO** il testo/bozza del nuovo Regolamento che viene allegato alla presente per farne parte integrante;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di approvare in via preliminare il nuovo Regolamento aziendale (allegato alla presente deliberazione) sulla Libera Professione Intramuraria già oggetto di esame da parte della Commissione Paritetica, considerandolo quale proposta da sottoporre all'esame delle



Organizzazioni Sindacali per la consultazione , facendo riserva di approvare il testo definitivo all'esito della consultazione medesima;

Di trasmettere copia del Regolamento preliminare alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto per la consultazione;

Di trasmettere al competente Assessorato Regionale alla Sanità il testo definitivo che verrà approvato dall'Azienda in seguito alla predetta consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata


Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario



Dr.ssa Graziella Pintus

S.C. Servizio Personale
Direttore: Dott. Maurizio Calamida

Coll. Amm. vo: B. Martini



REGOLAMENTO LIBERA PROFESSIONE
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
ANNO 2015



Aggiornamento 22 settembre 2015

INDICE

	pag.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	
- ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
- ARTICOLO 2 - SOGGETTI DESTINATARI	4
- ARTICOLO 3 - NOZIONE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE	4
- ARTICOLO 4 - ATTIVITA' PROFESSIONALE EXTRAMOENIA	4
TITOLO II - LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	5
- ARTICOLO 5 - NOZIONE – PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA' DELL'ISTITUTO	5
- ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE	6
- ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE	7
- ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI - OBBLIGHI - NATURA DEI COMPENSI	7
- ARTICOLO 9 - LIMITAZIONI – ESCLUSIONI	9
- ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	9
- ARTICOLO 11 - ATTIVITA' INDIVIDUALE AMBULATORIALE	10
- ARTICOLO 12 - ATTIVITA' INTRAMOENIA IN REGIME DI RICOVERO	12
- ARTICOLO 13 - ATTIVITA' DI CONSULENZA E CONSULTI	12
- ARTICOLO 14 – ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE CLINICA E DEI FARMACI	13
- ARTICOLO 15 - ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO.....	13
- ARTICOLO 16 - TARIFFE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDIVIDUALI O DI EQUIPE	13
- ARTICOLO 17 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE	14
- ARTICOLO 17.1 – FONDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA	16
- ARTICOLO 17.2 – FONDO DI PEREQUAZIONE AREA DIRIGENTI MEDICI E RUOLO SANITARIO	17
- ARTICOLO 18 – CRITERI PER LA FATTURAZIONE.....	18
- ARTICOLO 18.1 – REGOLE PER LA CORRETTA FATTURAZIONE(SOLO PER IMA).....	18
- ARTICOLO 18.2 – CRITICITA' DEL SISTEMA CUPWEB O POS (IMA).....	19
- ARTICOLO 19 - ATTIVITA' DI SUPPORTO	19
- ARTICOLO 20 - DEROGA AL VINCOLO DI EFFETTUARE L'ATTIVITA'LIBERO-PROFESSIONALE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO	20
- ARTICOLO 21 – UFFICIO ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE	21
- ARTICOLO 22 – ORGANISMI DI VERIFICA – VIGILANZA – ISPEZIONE	21
- ARTICOLO 23 - CONTABILITA' SEPARATA	23
- ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE	23
- ARTICOLO 25 - NORMA DI RINVIO	23
- ALLEGATI - MODULISTICA INTERVENTI IN REGIME DI RICOVERO E DICHIARAZIONE	

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività libero-professionale, l'incompatibilità e la natura del rapporto di lavoro del Personale della Dirigenza Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", in conformità con le seguenti disposizioni di legge:

- Art. 35 DPR 761/79 "Stato giuridico del personale" – Doveri- Responsabilità - Diritti
- Art. 86 DPR 20/05/87 n. 270 "Modalità organizzative dell'attività libero professionale medica"
- Art. 89 DPR 20/05/87 n. 270 "Compatibilità del personale medico"
- Art. 4 comma 7 Legge 30/12/1991 n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica" – Disposizioni in materia Sanitaria
- D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni "Riordino della disciplina in materia Sanitaria"
- Legge 23/12/1994 n. 724, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", Capo I Disposizioni in materia Sanitaria
- Art. 1 commi 5-7-10-12-16-17-60-61-62 Legge 23/12/1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
- D.M. 31 Luglio 1997 "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN"
- Art. 72 Legge 23/12/1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" – Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza Sanitaria
- D. Lgs 19/06/1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 – correttivo del Dlgs 502/92 e successive modifiche
- Art. 28 Legge 23/12/1999 n. 488 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale).
- D.P.C.M.27/03/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza Sanitaria del S.S.N."
- Legge di conversione n.138 del 26/05/2004, *art.2-septies* in sostituzione del *comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* " – *titolarità dell'incarico dirigenziale*
- CC. CC. NN. LL. delle aree dirigenziali (dirigenza medica) stipulati l'8 giugno 2000; il 3 novembre 2005 e il 5 luglio 2006
- Legge 03/08/2007 n. 120 e successive modificazioni col D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella L. n.189/2012
- Delibera GR n. 33/27 del 08/08/2013
- Delibera GR n. 31/09 del 17/06/2015

ARTICOLO 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Le disposizioni del presente Regolamento, relative all'esercizio dell'attività libero-professionale, *intramoenia* ed all'incompatibilità, si applicano a tutto il Personale della Dirigenza del Ruolo Sanitario (Medici, Odontoiatri, Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi), mentre quelle relative all'attività libero-professionale extramuraria ed al diritto di opzione per l'attività libero-professionale extramuraria, si applicano soltanto al Personale appartenente ai profili di Medico, Odontoiatra e Psicologo. Altresì, si applicano, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante Personale sanitario *dell'equipe* ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

ARTICOLO 3 - NOZIONE DI ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1) Per attività libero-professionale si intende l'attività svolta, al di fuori dell'orario di lavoro dipendente, dai Dirigenti appartenenti al Ruolo Sanitario dell'Azienda Ospedaliera che siano iscritti nei relativi Albi Professionali, in favore di cittadini, di Enti, di Istituzioni pubbliche e private, aziende pubbliche e private, che abbiano espressamente richiesto prestazioni sanitarie a pagamento.

Si distingue in:

- **Extramoenia** se viene svolta dai Dirigenti appartenenti ai profili di Medico, Odontoiatra e Psicologo, presso studi privati non accreditati, al di fuori dell'Azienda Ospedaliera e con le limitazioni stabilite dalla Legge e/o dal Contratto Nazionale di Lavoro.
- **Intramoenia semplice/normale** se viene svolta dai Dirigenti appartenenti al Ruolo Sanitario (Medici, Odontoiatri, Biologi, Fisici, Psicologi) all'interno dell'Azienda Ospedaliera negli spazi a tal fine individuati dall'Amministrazione, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Regolamento e/o nel Contratto Nazionale di Lavoro.
- **Intramoenia allargata** se viene svolta in strutture esterne all'Azienda, in totale assenza o di disponibilità degli spazi all'interno da destinare a tale attività.

2) *in tema di intramoenia allargata verranno a cessare, entro l'anno 2016, tutte le autorizzazioni attualmente in essere. Entro il predetto termine l'Azienda dovrà approntare locali, dotare di attrezzature e tutto quanto necessario a garantire l'attività intramoenia all'interno delle proprie strutture.*

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" incentiva e valorizza, con ogni possibile strumento, l'attività libero-professionale intramoenia ritenendola misura strutturale, capace da un lato di accrescere la produttività del servizio pubblico (al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa) e, dall'altro, di indirizzare la competitività con le altre Aziende Sanitarie pubbliche e private, verso il concreto miglioramento della qualità delle prestazioni.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' PROFESSIONALE EXTRAMOENIA

Ai soli Dirigenti del Ruolo Sanitario, appartenenti ai profili di Medico, Odontoiatra e Psicologo equiparato al medico Psichiatra, è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale extramoenia, nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e/o dai Contratti Collettivi di Lavoro.

L'eventuale opzione per l'esercizio della libera professione extramoenia può essere revocata in qualunque momento ed i relativi effetti avranno luogo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della revoca, fatte salve comunque le prescrizioni contenute nei vigenti Contratti Collettivi in materia di trattamento giuridico ed economico.

L'attività libero-professionale extramoenia non può essere esercitata all'interno dell'Azienda Ospedaliera, presso altre strutture sanitarie pubbliche e neanche presso strutture sanitarie private

accreditate. La violazione del presente divieto, costituisce *giusta causa di recesso* dal rapporto individuale di lavoro.

Il dirigente interessato può presentare richiesta entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui all'art. 15-quater comma 2 del DLgs 502/92. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui all'art. 15-quater comma 5 del DLgs 502/92, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la Direzione di strutture semplici e complesse così come modificato dal DLgs 229 del 19 giugno 1999 in sostituzione del comma 4 dell'articolo 15-quater del DLgs 502/92.

TITOLO II - LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

ARTICOLO 5 - NOZIONE – PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA' DELL'ISTITUTO

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per attività libero-professionale intramoenia del Personale medico e delle altre professionalità della Dirigenza del Ruolo sanitario, si intende l'Attività che detto Personale, individualmente o in equipe, esercita al di fuori dall'orario di lavoro in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero negli ospedali San Michele, Businco e Mirocitemico ricompresi dall'Azienda G.Brotzu, in favore e su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per Attività Libero-Professionale Intramuraria, si intende altresì la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe presso strutture di altra Azienda del SSN o in altra Struttura Sanitaria non accreditata, nonché la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'Azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le equipe dei servizi interessati.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, ed esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramoenia, si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale ai sensi dell'articolo 15 *quinquies* comma 2-*lettera d* -del D. Lgs. 502/92 e del *comma 3*, anche le prestazioni richieste ad integrazione delle attività istituzionali, dalle aziende ai propri Dirigenti, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico e di impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con Personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle Direttive regionali in materia.

In relazione agli indirizzi della programmazione regionale ed aziendale, le modalità di applicazione dell'Istituto della libera professione intramoenia, assumono notevole rilevanza in quanto ritenute strumenti per il raggiungimento di alcuni obiettivi, previsti dall'Azienda e dal Piano Sanitario Regionale, quali:

- La riduzione generalizzata delle liste di attesa,
- Il completamento dell'offerta delle prestazioni.

Inoltre, l'attivazione dell'Istituto della libera professione, consente il conseguimento dei seguenti obiettivi Aziendali:

- Maggiore coinvolgimento del Personale nell'organizzazione e nelle strategie aziendali;
- Flessibilità nell'utilizzo del personale in termini di orario di lavoro;
- Ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature, con recupero della competitività, con il miglioramento della qualità e con l'ampliamento dell'offerta con costi progressivamente inferiori e qualità progressivamente crescente.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONE

Il professionista che intenda espletare attività libero professionale deve presentare richiesta scritta, su apposito modello predisposto dall'Azienda, contenente:

- a) dati anagrafici e professionali;
- b) le prestazioni che si intendono erogare in libera professione;
- c) l'onorario professionale da applicare per ogni prestazione, quale componente della tariffa che sarà individuata;
- d) l'eventuale personale di supporto diretto, necessario per lo svolgimento dell'attività;
- e) i giorni, gli orari ed il luogo di svolgimento dell'attività;
- f) le attrezzature necessarie;

La Domanda di autorizzazione sottoscritta dal Dirigente dovrà garantire che:

- l'attività libero professionale verrà esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e dell'attività necessaria per i compiti istituzionali;
- le prestazioni rientrano nella disciplina di appartenenza del dirigente, a garanzia della competenza tecnico-professionale;
- le stesse prestazioni siano erogate anche in attività istituzionale;
- vi sarà prevalenza dell'attività istituzionale (in termini quantitativi e temporali) su quella libero professionale;
- ed inoltre, che l'esercizio della libera professione è finalizzata anche alla riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale della specialità richiesta;
- non sussistono profili di incompatibilità con l'attività svolta in via istituzionale;
- nel caso di richiesta all'esercizio della libera professione intramuraria presentata da una équipe, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti gli interessati.

La richiesta dovrà essere corredata di parere obbligatorio e motivato del Direttore/Responsabile della U.O., nell'ambito del quale lo specialista esercita la LPI, in merito alla compatibilità dell'attività che il dirigente intende svolgere e l'organizzazione del servizio e i compiti istituzionali.

L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

L'esercizio dell'attività libero-professionale deve essere autorizzato, per ciascun dirigente da parte della Direzione Generale o Sanitaria previo "nulla osta" da parte della Direzione Medica di Presidio.

Per l'esercizio dell'Intramoenia Allargata invece è necessario anche il parere della Commissione Paritetica ALPI, che si deve esprimere in merito alla disponibilità degli spazi, sia in termini di disponibilità oraria che logistica, e successiva stipula di Convezione (Delibera GR. n.33/27 del 08/08/2013), fino a nuove disposizioni normative.

Il professionista che intenda sospendere temporaneamente o rinunciare all'esercizio dell'ALPI deve comunicarlo.

Qualsiasi modifica alle prestazioni, tariffe, orario e sede di svolgimento dell'attività deve essere espressamente autorizzato dall'Azienda, attraverso la compilazione da parte del dirigente di una richiesta sottoscritta dallo stesso con la modifica proposta.

Qualsiasi tipo di comunicazione: rinuncia, sospensione, modifica tariffe deve essere inoltrata all'Ufficio Alpi con sede al Servizio del Personale dell'Ospedale Brotzu che prende atto e provvede alla sospensione/rinuncia o alle eventuali modifiche. I Dirigenti dell'Ospedale Businco e Microcitemico dovranno inviare ogni istanza all'ufficio Alpi interaziendale, con sede al Servizio Personale dell'Ospedale San Michele che prende atto o provvede alle eventuali autorizzazioni, attraverso la Direzione Medica di Presidio di appartenenza, previa visione e nulla osta della stessa.

Il Direttore Generale, anche su segnalazione del responsabile della U.O. di appartenenza dello specialista, o della Direzione Medica di Presidio di riferimento, sentito l'interessato e previo parere della commissione di verifica e vigilanza e dell'Ufficio Ispettivo, può revocare o sospendere, con decorrenza immediata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale concessa:

- in caso di riscontro di gravi irregolarità da parte dello specialista,
- in caso di mancato rispetto delle presenti norme regolamentari,
- in caso di modifica delle condizioni normative ed organizzative che costituiscono il presupposto allo svolgimento dell'attività in oggetto.

ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE

L'attività libero-professionale intramuraria è organizzata presso le strutture aziendali o presso strutture private (allargata) dove non operino professionisti come indicato all'art.1 comma 4 lett.f) della L.120/2007, così come modificata dal Testo coordinato del D.L. n.158 del 13/09/2012, nelle more del reperimento di idonei spazi all'interno dell'Azienda.

La prenotazione dei pazienti, la comunicazione ai medesimi delle tariffe e delle altre modalità di esercizio della libera professione intramuraria, il ricevimento degli importi dovuti dai pazienti sono a cura delle strutture dell'Azienda, oltrechè pubblicate nel portale aziendale.

Ogni Direzione Medica di Presidio è responsabile del reperimento, dell'allestimento e della gestione degli spazi, della turnazione degli operatori, del monitoraggio e della tenuta delle liste di attesa, della utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare.

I Dirigenti che intendono svolgere attività libero-professionale devono aderire al sistema di prenotazione dell'infrastruttura di rete regionale(CupWeb), in capo al Cup aziendale, garantendone l'iter comprensivo dell'avvenuta effettiva esecuzione se operanti in autogestione.

Per i Dirigenti in Regime di "allargata" l'autogestione della prenotazione ed erogazione dovrà essere gestita attraverso l'interfacciamento regionale CupWeb in tempo reale.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI - OBBLIGHI - NATURA DEI COMPENSI

Il professionista che svolge attività libero-professionale intramoenia nell'Azienda osserva i seguenti precetti:

- 1) L'orario di attività viene certificato dal sistema di rilevazione presenze su apposito campo (52). Nell'interesse del paziente occasionale, la prestazione può essere assicurata, anche in orario differente da quello programmato. In tal caso, se il Professionista è in servizio, potrà interromperlo, per il tempo necessario all'espletamento della libera professione, in accordo con il Responsabile della Struttura (previa timbratura con codice 52).

- 2) L'attività libero-professionale è prestata nella Disciplina di appartenenza. Il Personale che, in ragione delle funzioni svolte o della Disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria Struttura o nella propria Disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale ad esercitare l'attività in altra Struttura dell'Azienda o in altra Disciplina, sempre che sia in possesso della Specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, in conformità con le previsioni normative e contrattuali in vigore.
- 4) L'esercizio della libera professione non deve essere in contrasto con gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'Azienda; la sua organizzazione garantisce l'integrale assolvimento dei compiti di Istituto e la piena funzionalità dei servizi. Laddove l'Azienda riscontrasse detto contrasto, potrà procedere, con atto motivato, all'interruzione di detta attività.
- 5) L'attività libero-professionale intramoenia, non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
- 7) Le prestazioni erogate in tale regime devono essere fruibili anche in regime istituzionale prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione ed esecuzione e gli stessi livelli qualitativi, garantendo pertanto al cittadino un'ulteriore opportunità assistenziale. (Linee di indirizzo per l'attività libero professionale intramuraria - Regione Sardegna (allegato alla delibera n.51 del 17/11/2009)
- 8) L'Azienda ed il professionista interessato, assicurano un'adeguata informazione al cittadino-utente per l'accesso alle prestazioni libero-professionali, con particolare riferimento alle modalità di prenotazione, alle tariffe ed al preventivo di spesa. Di tale attività è data ampia pubblicità nel sito aziendale (sezione Servizi al cittadino "Attività Libera Professione Intramoenia"), con la pubblicazione dell'elenco dei professionisti che la svolgono corredato delle prestazioni offerte e relative tariffe, suddiviso per Presidi e Discipline.
- 9) In ogni caso l'attività libero-professionale intramoenia, in quanto attività istituzionale, viene svolta in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera, la quale è tenuta a garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile, ai sensi dell'art. 21 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 2002-2005.
Anche il personale di supporto diretto alla libera professione, ai fini assicurativi (Responsabilità Civile e Infortunistica) è istituzionalmente coperto come per l'attività ordinaria.
- 10) Il ricovero dei pazienti paganti può essere disposto solo previa specifica richiesta scritta da inoltrare alla Direzione Medica di Presidio, dalla quale risulti la conoscenza delle modalità del ricovero e dei relativi, oneri a loro carico. L'obbligo della richiesta scritta, poiché costitutiva di obbligazioni di natura patrimoniale, si ritiene assolto attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo (come da allegato).

Solo dal punto di vista fiscale i compensi percepiti dal Personale dipendente del SSN per attività libero-professionale intramoenia, sono considerati redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47 comma 1, lettera "e" del T.U.I.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Sono parimenti classificabili fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi percepiti per l'attività intramoenia esercitata dal medesimo Personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate (intramoenia allargata), a condizione che la stessa sia prestata in conformità con i criteri fissati nel D.M. del 31 luglio 1997 del Ministro della Sanità e del presente Regolamento.

Tali compensi di norma sono corrisposti agli interessati, con le competenze stipendiali del mese successivo a quello durante il quale sono stati prodotti. Gli stessi non sono soggetti a ritenute assistenziali.

ARTICOLO 9 - LIMITAZIONI – ESCLUSIONI

Il Dirigente Sanitario che abbia optato per il lavoro non esclusivo è escluso dall'esercizio dell'istituto in esame e non può svolgere l'A.L.P. in altre strutture pubbliche nè presso strutture private accreditate anche parzialmente.

L'attività L.P. viene svolta al di fuori dell'orario di servizio ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi attività istituzionale.

Non può essere esercitata in occasione:

- dei turni di pronta disponibilità o di guardia attiva
 - di assenza dal servizio per malattia, infortunio, ferie
 - di astensione obbligatoria dal servizio
 - durante i giorni concessi per permessi retribuiti (che interessano l'intero arco della giornata)
 - di congedo collegato al rischio radiologico
 - di scioperi
 - di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa.
- 2) L'esercizio della libera professione intramoenia è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale extramoenia, cui fa capo diversa normativa.
- 3) Non è consentita l'attività libero-professionale in relazione ai ricoveri nei servizi di Emergenza, nelle Unità di Terapia Intensiva, nell'Unità Coronarica, in Rianimazione nonché per attività di prelievo d'organi e tessuti, di emodialisi, e per i ricoveri d'urgenza in tutte le unità operative ovvero in relazione alle seguenti tipologie:
- Ricoveri ordinari di malati terminali
 - Prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgente
 - Dialisi (escluse quelle rese attraverso prestazioni aggiuntive)
 - Trapianti d'organo

Sono inoltre escluse dall'esercizio della LP le prestazioni prive di solida evidenza scientifica quali quelle non previste nel nomenclatore tariffario Regionale e/o Nazionale.

Non sono comprese nell'attività libero-professionale quelle svolte in qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato dall'autorità giudiziaria le quali sono previste dal legislatore come prestazioni di ausilio all'esercizio della funzione giurisdizionale.

In via generale ogni prestazione e/o servizio ricompreso nei LEA erogati e/o rientranti nelle attività istituzionali possono essere offerti in regime di libera professione

Qualora si voglia erogare una prestazione non somministrata come attività istituzionale (extra LEA), questa deve avere carattere eccezionale e la Direzione Medica di Presidio deve pronunciarsi affinché valuti gli aspetti sanitari-organizzativi e i relativi costi avvalendosi della collaborazione degli uffici competenti.

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

L'attività libero-professionale intramoenia, salve le limitazioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, può essere svolta nelle seguenti forme:

1. Libera professione individuale: caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista, al quale viene richiesta la prestazione che si esercita sotto forma di prestazione ambulatoriale o di consulto domiciliare, in favore di pazienti non ricoverati.
2. Libera professione individuale: caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente, che si esplica sotto forma di prestazioni professionali in ricovero ordinario e/o di day - hospital.
3. Libera professione di equipe: caratterizzata dalla scelta da parte dell'utente ed esercitata all'interno delle strutture aziendali sotto forma di diagnostica ambulatoriale o di prestazioni di ricovero ordinario e/o di day-surgery, per le sole specialità chirurgiche.

E' consentita la partecipazione ai proventi per attività professionale svolta individualmente o in équipe, richiesta dall'utente, singolo o associato, ovvero da parte di altre Istituzioni Pubbliche e/o private, che sia esercita all'interno delle Strutture Aziendali o in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata.

Si considerano prestazioni erogate in regime di attività libero-professionale, anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale da parte dell'Azienda Ospedaliera ai propri Dirigenti o da parte di altre Aziende o Enti, allo scopo di ridurre le liste di attesa, soprattutto in presenza di carenza di organici. Dette prestazioni vengono erogate in conformità ad uno specifico protocollo convenzionale che preveda durata, compenso e volumi massimi di attività, d'intesa con i Dirigenti interessati.

Ai fini del presente Regolamento, non si considerano proventi da prestazioni libero-professionali, quelli relativi a:

- o partecipazione a concorsi o commissioni
- o corsi di formazione
- o diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma in qualità di docenti
- o collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali
- o relazione a convegni e pubblicazione dei relativi interventi
- o partecipazione ai comitati scientifici
- o partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale
- o attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito, o con rimborso delle spese sostenute, a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Organizzazioni ed Associazioni di volontariato o altre Organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda Ospedaliera della dichiarazione da parte delle Organizzazioni interessate, della totale gratuità delle prestazioni, fatte salve in ogni caso, le disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
- o Consulenze Tecniche d'Ufficio

Per le attività di cui sopra si rimanda al regolamento aziendale sulla disciplina delle autorizzazioni agli incarichi extraistituzionali, allegato alla delibera n.2249 del 18/12/2014.

ARTICOLO 11 - ATTIVITA' INDIVIDUALE AMBULATORIALE

Sono erogabili, in regime di libera professione, tutte le prestazioni ambulatoriali, comprese quelle fornite gratuitamente dal SSN, fatta eccezione per le prestazioni di Pronto Soccorso (vedi art.9 punto 3).

A garanzia del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e diritto di scelta, l'Azienda Ospedaliera predispone e pubblicizza l'Agenda delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale, i nominativi del Personale erogante ed i relativi oneri a carico dell'utente.

L'Azienda Ospedaliera garantisce pari opportunità di accesso alle prestazioni nelle ore antimeridiane ed in quelle pomeridiane, sia per l'attività ordinaria, sia per quella in regime libero-professionale.

L'attività libero-professionale ambulatoriale, di norma, è individuale. In questo caso il paziente sceglie direttamente il professionista dal quale desidera essere visitato.

I Professionisti interessati concordano con i Direttori delle Strutture Complesse, orari e turni di attività, tenendo conto di un razionale utilizzo degli ambienti dedicati.

L'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera, attraverso le proprie Direzioni Mediche di Presidio si impegna ad attuare una politica di incremento e razionalizzazione degli spazi da utilizzare per l'esercizio della libera professione intramuraria.

L'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera, si impegna ad autorizzare l'esercizio della attività libero-professionale relativamente agli ambienti ed attrezzature, tuttavia, in attesa di acquisizione degli stessi, i Dirigenti, per l'esercizio della suddetta attività, possono accedere, previo accordo con i Direttori delle rispettive Strutture, a tutte le attrezzature disponibili all'interno dell'Azienda, se non impegnate in attività istituzionali.

Il Dirigente che intende utilizzare attrezzature di sua proprietà, all'interno della Struttura Ospedaliera o negli studi professionali privati autorizzati all'esercizio di attività libero professionale intramuraria, è tenuto a fornire dichiarazione alla Direzione Generale, diretta a sollevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di sicurezza delle attrezzature stesse, e la loro corrispondenza alle norme vigenti.

In base all'articolo 56 del CCNL del 2000 l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", si impegna, sino alla realizzazione di idonei spazi per l'attività libero-professionale all'interno della stessa, ad autorizzare i Dirigenti Medici all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda stessa, e comunque al di fuori dell'orario di servizio anche studi professionali privati o altre strutture private dove non siano operanti professionisti come indicato all'art.1 comma 4 lett.f della L.120/2007, così come modificata dal Testo coordinato del D.L. n.158 del 13/09/2012, alle seguenti condizioni:

- Utilizzo delle tariffe aziendali e/o comunque concordate con l'Azienda ed i Dirigenti interessati.
- Emissione delle fatture da parte del Dirigente su programma CupWeb.
- Definizione della/e sede/i dove è temporaneamente autorizzato.

Durante l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non sono consentiti:

- L'utilizzo del ricettario unico nazionale di cui al D.M. 305/88.
- L'utilizzo di qualsiasi modulistica interna propria del regime pubblico.
- L'attivazione di procedure di accesso ai servizi, difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

La prenotazione della prestazione in libera professione, avviene tramite sportello C.U.P./TICKET, la cui responsabilità di gestione è affidata al Servizio Economico-Finanziario, e la tenuta delle liste d'attesa alle Direzioni Mediche di Presidio.

ARTICOLO 12 - ATTIVITA' INTRAMOENIA IN REGIME DI RICOVERO

L'utente ricoverato presso i Presidi dell'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di optare:

1. Per la degenza ordinaria, day surgery o day hospital. In tale ipotesi il trattamento di ricovero viene erogato con il pagamento della prestazione onnicomprensiva del 50% del DRG (Art. 28 Legge 23/12/1999 n. 488) di riferimento, così indicato nel Tariffario chirurgico in regime di ricovero in adozione.
2. Per la sola degenza in stanza dotata di particolari comforts alberghieri (a pagamento), con applicazione delle seguenti tariffe, che potranno essere modificate, con provvedimento, dal Direttore Generale:
 - € 75,00 camera ad un letto/die
 - € 100,00 camera con uso di 2 letti/die (con accompagnatore)
3. In entrambi i casi (sia che si tratti di degenza ordinaria o in day hospital o day surgery), l'utente può ottenere a pagamento, prestazioni mediche o chirurgiche individuali o di équipe, scegliendo il professionista o i professionisti dai quali desidera essere curato, impegnandosi a corrispondere le relative tariffe professionali, indicate nel tariffario aziendale o, in mancanza di indicazione nel tariffario, si farà riferimento al registro degli onorari stilato dall'Ordine dei Medici.
4. Nel caso in cui l'utente chieda di utilizzare a pagamento e/o richieda prestazioni sanitarie da specifici professionisti, viene comunque preventivamente informato della spesa presunta che andrà a sostenere, e a tal fine, sottoscrive gli appositi atti di impegno, in conformità con la modulistica predisposta dall'Azienda Ospedaliera. La prenotazione dei pazienti che intendono usufruire della libera professione in regime di ricovero, viene effettuata previo nulla osta della Direzione Medica di Presidio che vigila sulle liste di attesa istituzionali, al fine di evitare un loro ingiustificabile prolungamento.

L'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera istituisce un numero di, posti letto da gestire in altrettante camere a pagamento, corrispondenti a circa il 5% dell'attuale dotazione di posti letto, comunque non superiore al 10%, identificate nell'ambito delle Strutture Complesse.

L'attività L.P. delle sale operatorie è svolta fuori del normale orario di lavoro ed è prestata normalmente nella giornata di sabato, salvo deroghe autorizzate dalla Direzione Medica di presidio per specifiche esigenze che non interferiscano con l'attività istituzionale.

ARTICOLO 13 - ATTIVITA' DI CONSULENZA E CONSULTI

Qualora l'attività di consulenza venga richiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Tale attività viene svolta con le modalità sotto indicate:

1. In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini, preventivamente autorizzato dalla Direzione Sanitaria, i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento.
2. Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti la compatibilità dell'attività con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e che disciplini la durata della convenzione, la natura della prestazione (che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve avere carattere occasionale, i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, l'entità del compenso e le motivazioni e i fini della consulenza, al fine di accertare la compatibilità con l'attività d'istituto.

3. Tra le attività di cui al presente articolo, rientrano quindi, quelle attività di consulenza sanitaria espletate all'esterno dell'Azienda Ospedaliera, presso Istituzioni Pubbliche o private sanitarie o con finalità socio sanitarie senza scopo di lucro.
4. Le certificazioni medico-legali rese dall'Azienda per conto dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro, ai sensi del DPR n. 1124/65, per i quali non viene richiesto l'atto convenzionale, saranno trattate invece come attività in Libera Professione e seguiranno la tabella delle ripartizioni quote, di cui all'art.16 del presente Regolamento.
4. Rientrano, sempre, nel presente articolo, le prestazioni a carattere occasionale o straordinario della prestazione assistenziale (es. visita pediatrica), richieste da un singolo utente, svolte a domicilio del paziente, al di fuori dell'orario di servizio.

Per **consulto** si definisce l'attività medico-chirurgica effettuata nei confronti del paziente, alla presenza del medico curante, consistente nella formulazione di un giudizio diagnostico-clinico. Può essere resa sia presso la struttura nella quale il richiedente viene ospitato, purchè non accreditata, sia presso il domicilio del richiedente (utente individuale, Azienda, Istituzione).

Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente ed in ogni caso al di fuori dell'orario di servizio.

L'attività di consulto è, altresì, prestata nei confronti di aziende private, sanitarie e non sanitarie, previa verifica di insussistenza di conflitto d'interesse e/o cause di incompatibilità.

Tale Istituto è disciplinato tuttavia anche dall'art.5 del D.M. del 31 luglio 1997.

Sui proventi dei consulto vengono applicate le ritenute previste per la consulenza e per gli oneri fiscali a carico dell'azienda.

ARTICOLO 14 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE CLINICA E DEI FARMACI

Per la sperimentazione clinica e dei farmaci si rimanda al vigente Regolamento di cui alla Delibera n.1838/01.

ARTICOLO 15 - ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO

Rientrano in tale attività:

1. La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art.15 quinquies comma 2, lettera d del D.Lgs. 229/99. L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
2. Pareri tecnici su casi clinici anche senza la presenza del paziente(es: parere richiesto su esami clinici, diagnostici o radiologici)

ARTICOLO 16 - TARIFFE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDIVIDUALI O DI EQUIPE

Le tariffe delle singole prestazioni sono determinate dall'Azienda con provvedimento adottato secondo le procedure. Il tariffario aziendale in vigore (ambulatoriale e chirurgico in regime di ricovero), sarà periodicamente modificato, sulla base di nuovi costi e nuove esigenze, previo accordo tra la Direzione e le OO.SS.

ARTICOLO 17 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE

Le trattenute sui proventi introitati dall'Amministrazione, quali corrispettivi dell'attività libero-professionale intramoenia, comprendono i riflessi oneri fiscali. Sono ripartiti, in conformità alle previsioni contenute nei CCNL e secondo i criteri e le modalità definite in sede di approvazione ed aggiornamento del tariffario, previa contrattazione decentrata, congiunta o separata, con le OO.SS. mediche e sanitarie del Comparto.

In relazione ai criteri di ripartizione dei proventi derivanti dall'attività libero-professionale, si precisa che gli stessi devono necessariamente tenere conto dei costi sostenuti dall'Azienda per l'erogazione delle relative prestazioni al fine di garantire, attraverso la quota di pertinenza della stessa Azienda, il pareggio di bilancio della contabilità. Pertanto i proventi saranno ripartiti come segue:

PRESTAZIONI	Amm.ne	Dirigente singolo/equipe	Personale di supporto	Fondo A	Fondo B	Fondo C
Visite s/supp. diretto	12	76	/	5	5	2
Visite c/supp. diretto	12	66	10	5	5	2
Visita + prestaz. Diagn/strum piccoli interventi s/supp. diretto	23	65	/	5	5	2
Visita + prestaz. Diagn/strum piccoli interventi c/supp. diretto	23	55	10	5	5	2
RX tradizionale, Mammografia, esami citol, istol, anatomopatol, laborat., med nucl s/supp. diretto	37	51	/	5	5	2
RX tradizionale, Mammografia, esami citologici, istologici, anatomopatol, laborat., med.nucl.c/ supp. diretto	30	28 33	30 (ripartito fra tecnico e infermiere) 25 (solo tecnico)	5	5	2

TAC-RMN- Radiologia interventistica s/supp. diretto	43	45	/	5	5	2
TAC-RMN- Radiologia interventistica c/supp. diretto	33	43 40	20 (ripartito fra tecnico e infermiere) 15 (solo tecnico)	5	5	2
Esami strumentali: Ecografia/EMG/EC D, ECG, etc. s/supp. diretto	29	59	/	5	5	2
Esami strumentali: Ecografia/EMG/EC D, ECG, etc. c/supp. diretto	29	49	10	5	5	2
Lab. Analisi - C.Trasfusionale	40	25	23	5	5	2
Visita domiciliare occasionale	10	78	/	5	5	2
Consulenze/consulti/ visite medico-legali con relazione (non rientranti in CTU ma per privati)/ pareri tecnici su casi clinici	10	88	/	/	/	2
Visita e/o prestaz diagn/strum I.M.A	9	80	/	5	5	1
In regime di Ricovero	50% DRG 100% DRG pz. stranieri	La ripartizione verrà effettuata di concerto con l'equipe	La ripartizione verrà effettuata di concerto con l'equipe	5 (da dedurre a seconda della quota spettante al Dirigente)	5	2

Nella prima colonna è indicata la quota destinata all'Amministrazione per la copertura dei costi diretti e indiretti, compreso quello dell'Irap di Legge.

Nella seconda colonna è indicata la quota destinata al Dirigente o all'équipe scelta dall'utente, al netto del 5%(Fondo A) di cui alla L.120/2007 come modificata dalla L.189/2012.

Nella terza colonna è indicata la quota destinata al personale di supporto che direttamente, e **al di fuori dell'orario di servizio**, ha partecipato all'attività.

Nella quarta, quinta e sesta colonna è indicata la quota del Fondo Aziendale, che si distingue in tre fasce (A – B - C) e nella fattispecie: il **fondo A** da destinare all'abbattimento delle liste d'attesa, il **fondo B** da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione e il **fondo C** destinato ad un limitato contingente di personale di supporto indiretto in orario di servizio (coordinamento, addetto alle prenotazioni, riscossioni, conteggi e fatturazioni).

I nominativi di tale personale dovranno essere forniti dai Responsabili dei relativi Uffici e il fondo dovrà essere ripartito a seconda del numero esatto dei dipendenti impegnati in tale attività e non per Unità lavorativa.

Dalla ripartizione del Fondo Aziendale non può derivare un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'attività libero-professionale; nel caso in cui dalla ripartizione dovesse scaturire una quota superiore, l'eccesso verrà distribuito ai professionisti operanti in quote direttamente proporzionali all'attività svolta. Qualora nella prestazione venga a mancare per assenza il personale di supporto, la relativa quota verrà attribuita al medico o all'équipe che la effettua.

Nel caso in cui la prestazione libero-professionale in regime di ricovero, venga svolta da una équipe pluridisciplinare, interamente scelta dall'utente, le competenze saranno ripartite di concerto fra l'équipe interessata, e calcolate sulla base dei tariffari per ciascun tipo di prestazione, compresa la quota corrispondente del DRG al 50%, se paziente straniero verrà applicato l'intero DRG (100%).

Sarà compito del professionista scelto, individuare gli altri colleghi che dovranno collaborare alla prestazione, previamente autorizzati, e le tariffe dovranno essere considerate in base ai rispettivi tariffari (in questo caso il Professionista informerà preventivamente il paziente).

Il Professionista ha la facoltà di applicare, volta per volta, a seconda della complessità del caso trattato, la tariffa corrispondente al valore dell'atto professionale posto in essere, purché siano rispettati i valori indicati nel tariffario di riferimento, sui quali sia stato espresso il consenso dell'utente.

Qualora sopraggiungano sostanziali modifiche normative, che possono incidere sui costi aziendali, l'Azienda provvede ad una rimodulazione della tabella con aggiornamento della quota a carico della stessa dandone comunicazione alle OO.SS.

ARTICOLO 17.1 – FONDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA

Una quota pari al 5% del compenso del Professionista (Fondo A) viene trattenuta in Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione, ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa ai sensi della L.120/2007 come modificata dall'art.2, lett.e) del DL n. 158/2012 (cd. Balduzzi) e convertito in L.189/2012.

ARTICOLO 17.2 - CRITERI RIPARTIZIONE FONDO PEREQUAZIONE AREA DIRIGENTI MEDICI E RUOLO SANITARIO

A)

L'Azienda provvede alla quantificazione annuale dei fondi aziendali destinati alla perequazione delle discipline mediche e sanitarie non mediche che operino in regime di esclusività che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza abbiano una limitata possibilità di esercizio alla libera professione. Tali limitazioni devono essere comunque specificamente individuate e motivate. Sono esclusi dall'erogazione dei fondi in parola i Dirigenti in part-time o con esercizio di attività ALPI extramuraria o intramoenia allargata.

Il fondo di perequazione è separato e distinto per area medica e area sanitaria non medica in base ai rispettivi contratti in misura non inferiore al 5% della somma degli imponibili stipendiali secondo l'art. 57 comma 2 lett. i del CCNL 08/06/2000. Tale fondo proviene dall'attività libero professionale sia ambulatoriale che di ricovero dei singoli professionisti dell'area di appartenenza e viene distribuito secondo criteri stabiliti nel presente regolamento e qui di sotto riportati ai punti B) C) D) ed E). I proventi sono da intendersi come redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente.

I dirigenti che partecipano al fondo di perequazione sono comunque tenuti a titolo di compensazione del beneficio economico ricevuto a prestare all'Azienda un numero proporzionato di ore di servizio ad integrazione dell'attività istituzionale.

Il parametro di riferimento è il corrispettivo di 60€ per un' ora secondo la seguente formula:

orario aggiuntivo: importo fondo/60€

orario procapite: orario aggiuntivo/numero aventi diritto

I volumi delle suddette prestazioni verranno concordate in sede di contrattazione integrativa aziendale.

B)

Annualmente la soglia di accesso alla distribuzione del fondo verrà stabilita in base alle risorse disponibili ed ai compensi percepiti a titolo di libera professione e/o di quanto percepito, abbattuto del 50%, a titolo di attività aggiuntiva o di gettoni per progetti finalizzati; non potendo comunque derivare un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai Dirigenti che espletano l'attività libero professionale.

Hanno accesso alla distribuzione del fondo:

- 1: dirigenti medici e sanitari non medici dell'Azienda che nell'anno di riferimento non abbiano superato la soglia individuata al comma A) capoverso 3.
- 2: non hanno maturato un debito orario superiore o pari alle 20 ore nel corso dell'anno solare.
- 3: sono a rapporto di lavoro esclusivo
- 4: hanno percepito compensi per attività occasionale inferiori o pari a 3.000€ (documentati e a disposizione dell'Azienda)
- 5: hanno percepito importi da progetti finanziati dall'esterno il cui ammontare risulta inferiore alla soglia di accesso. Se il suddetto ammontare è pari o supera 5.000€ il dirigente resta comunque escluso dalla perequazione.

C)

Al personale che ha accesso alla distribuzione l'Azienda provvederà a liquidare a coloro che non hanno percepito compensi a titolo di libera professione e/o di attività aggiuntive e/o gettoni per attività finalizzate, un importo pari alla soglia individuata ai sensi del comma A) capoverso 3 e agli

altri la differenza tra la predetta soglia e gli importi percepiti a titolo di libera professione e/o di attività aggiuntiva e/o di gettoni per attività finalizzate abbattuti del 50% . Per coloro che si trovino al punto 5 comma B) compete la differenza tra la predetta soglia e gli importi percepiti da progetti finanziati dall'esterno abbattuti del 50%, ferme restando le regole generali per gli eventuali ulteriori importi percepiti.

D)

I calcoli terranno conto dei mesi di effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento con esclusione dei dipendenti a tempo parziale, dei periodi di assenza per comando, aspettativa, gravidanza, distacco sindacale, mandato elettivo, assenza per malattia, sospensioni disciplinari o giudiziarie.

E)

Le somme che eventualmente residuano una volta effettuata la distribuzione, vanno ad incrementare le risorse disponibili per il fondo dell'anno successivo, previa rendicontazione da comunicare in sede di contrattazione sindacale, ove verrà decisa la destinazione in alternativa di una quota del fondo per aggiornamento professionale.

ARTICOLO 18 - CRITERI PER LA FATTURAZIONE

Gli introiti da attività libero-professionale, sono accompagnati dal rilascio all'utente, di apposita fattura, intestata all'Azienda Ospedaliera, contenente generalità, codice fiscale, domicilio dell'utente, il tipo di prestazione e l'ammontare della tariffa applicata, il nominativo del dipendente che ha eventualmente assistito, la data in cui è stata eseguita la prestazione.

ARTICOLO 18.1 - REGOLE PER LA CORRETTA FATTURAZIONE(SOLO PER IMA)

I Medici in regime di allargata devono inserire a sistema CupWeb le prenotazioni, in tempo reale, e dopo l'erogazione della prestazione dovranno rilasciare regolare fattura/ricevuta al paziente, compresa di bollo di legge o iva.

La riscossione di denaro contante è consentita solo nei casi eccezionali esposti nell'articolo successivo e con le modalità rigorosamente espresse.

Modalità di pagamento consentita agli utenti:

- 1) POS
- 2) Bonifico Bancario
- 3) Assegno (in via assolutamente residuale)

In riferimento al punto:

1. rilasciare subito fattura/ricevuta, con modalità Bancomat/Carta di Credito, e conservare scontrino POS da consegnare al Ticket, ogni 15 giorni, per i riscontri su eventuali irregolarità, che successivamente rimetterà all'ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Per i Presidi Businco e Microcitemico la consegna degli scontrini, entro l'ultimo giorno del mese, dovrà essere effettuata al referente delle casse ticket, logisticamente dislocate presso i due ospedali, che porrà in essere il primo controllo con gli eventuali storni o rimborsi, dopodiché predisporrà la consegna al Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

2. il medico, solo nel caso in cui il *bonifico* venga effettuato dopo l'erogazione della prestazione (ossia nei giorni successivi), rilascerà una *quietanza di pagamento* e la fattura/ricevuta verrà rilasciata dall'Azienda, dopo riscontro dell'avvenuto incasso.

Per i Presidi Businco e Microcitemico il referente delle casse ticket, logisticamente dislocate presso i due ospedali, una volta riscontrato l'effettivo incasso, tramite bonifico, invierà a domicilio dell'utente la ricevuta/fattura.

Per tutti e tre i Presidi se invece il paziente dimostra, con la consegna di copia di ricevuta di bonifico (obbligatoria) al momento della visita al medico, l'effettivo avvenuto versamento, quest'ultimo obbligatoriamente dovrà rilasciare fattura/ricevuta, con modalità bonifico, a conclusione della visita.

3. *l'assegno Bancario/Postale* è consentito solo in via esclusivamente residuale (es. visite Domiciliari) e dovrà essere intestato all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

In quest'ultimo caso il medico dovrà sempre rilasciare ricevuta/fattura all'utente, per chi svolge l'allargata, e consegnare *l'assegno*, obbligatoriamente entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso, al Ticket corredato di giustificativo di consegna (con apposita distinta) per gli immediati riscontri del caso, che successivamente rimetterà all'ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Per i Presidi Businco e Microcitemico il rilascio della ricevuta/fattura avverrà sempre secondo la stabilita modalità e la consegna dell'assegno dovrà essere effettuata al referente delle casse ticket, logisticamente dislocate presso i due ospedali, obbligatoriamente entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso, corredato di giustificativo di consegna (con apposita distinta) per gli immediati riscontri del caso, il referente casse ticket successivamente rimetterà copia di distinta di versamento (assegni) e degli assegni all'ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.

N.B. In tutti quei casi in cui viene rilasciata la fattura dal medico dovrà essere effettuato lo storno al responsabile di cassa dell'ufficio ticket rigorosamente ogni fine giornata lavorativa.

Eventuali dimenticanze o appropriazioni indebite potrebbero essere sanzionate dalla Magistratura contabile.

ARTICOLO 18.2 - CRITICITA' DEL SISTEMA CUPWEB O POS (IMA)

Per superare le criticità che possono presentarsi nel corso dell'erogazione di una prestazione da parte del professionista dovranno porsi in atto le seguenti operazioni:

- **Blocco temporaneo del sistema CupWeb:** in questa situazione l'incasso avverrà sempre secondo le modalità previste (pos, bonifico) e verrà rilasciata una *quietanza di pagamento* all'utente. Copia di quietanze e degli scontrini dovrà essere consegnata, il giorno dopo il blocco, al referente delle casse ticket, il quale dopo riscontro di regolarità e dell'avvenuto incasso invierà la fattura/ricevuta a domicilio dell'utente.
- **Assenza di linea del sistema POS:** il corrispettivo verrà incassato secondo le seguenti modalità:

1) bonifico da parte dell'utente sul c/c aziendale (con promessa di versamento);

2) assegno

Nell'ipotesi 1) seguire le indicazioni elencate al punto 2 dell'art. 18.1 (bonifico effettuato dopo erogazione della prestazione)

Nell'ipotesi 2) seguire le indicazioni esplicitate al punto 3 dell'art.18.1 del presente regolamento, per tutti i Presidi.

- **Rifiuto della transazione:** se dovuto a smagnetizzazione della carta(di credito, bancomat o prepagata) o per altro motivo le modalità di incasso saranno le stesse di cui al punto precedente.

ARTICOLO 19 - ATTIVITA' DI SUPPORTO

Una quota dei proventi derivanti dalle tariffe lorde introitate dall'Amministrazione, quali corrispettivi dell'attività libero-professionale intramoenia, al netto delle quote a favore dell'Azienda, è ripartita secondo criteri e modalità definite in sede di approvazione ed aggiornamento del tariffario, nonché in sede di contrattazione sindacale, in favore del Personale di supporto.

La partecipazione del Personale Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione, a supporto dell'attività libero-professionale intramoenia, è volontaria.

Il personale che abbia interesse a coadiuvare il Dirigente nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, al di fuori dell'orario di servizio e al di fuori dei turni di reperibilità, inoltra una dichiarazione di disponibilità al Direttore della S.C. alla quale è assegnato, il quale, ove non ricorrano ragioni ostative, rilascia l'autorizzazione inserendo il nominativo dell'interessato, in un apposito elenco divisionale che viene portato a conoscenza di tutti i Dirigenti interessati.

Il Dirigente individua tra il Personale che ha espresso la propria disponibilità, appartenente al servizio in cui opera, le unità che dovranno coadiuvarlo nell'esercizio della libera professione, garantendone la rotazione.

Sono escluse dai criteri di rotazione del personale quelle attività in cui viene richiesta una specifica competenza professionale, come quelle di sala operatoria o di impiego di tecnologie di alta specializzazione tecnologica(es.TAC-RMN), o di specializzazione nell'ambito della stessa categoria professionale.

In favore di detto Personale, viene liquidato mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, e su indicazione del Dirigente, la somma spettante in conformità con quanto stabilito in sede di approvazione ed aggiornamento del Tariffario.

Nel caso in cui il personale di assistenza sia superiore all'unità, tale somma viene ripartita tra tutti i partecipanti in ragione dell'apporto professionale da ciascuno prestato, su indicazione del Dirigente.

ARTICOLO 20 - DEROGA AL VINCOLO DI EFFETTUARE L'ATTIVITA'LIBERO-PROFESSIONALE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO

L'attività libero-professionale può essere effettuata, occasionalmente, durante l'orario ordinario di lavoro. Tale eventualità si concretizza qualora l'attività collegata alle prestazioni rese in regime libero-professionale, non risulti espletabile in specifiche fasce orarie al di fuori dell'orario di servizio (es. assistenza in favore di ricoverati paganti, attività di laboratorio etc). In tal caso, fermo restando

la parità di tutela del cittadino/utente, i Professionisti, nonché il Personale di supporto, sono tenuti a recuperare il tempo dedicato alle prestazioni rese in regime di attività libero-professionale, con orario di lavoro supplementare, calcolato in base agli orari standard prefissati per prestazioni analoghe, erogate in attività istituzionale. Il recupero delle ore deve essere concordato con il Direttore della U.O.

ARTICOLO 21 – UFFICIO ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE

La Gestione amministrativa dell'Attività Libero-Professionale dell'Azienda è svolta dall'Ufficio ALPI al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- detiene e pubblicizza l'elenco dei professionisti che svolgono l'attività intramoenia, le specifiche discipline, onorari ed orari delle prestazioni;
- detiene ed aggiorna i dati derivanti dalla contabilità complessiva relativa ai volumi dell'attività espletata, fornita dai servizi competenti;
- fornisce indicazioni sulle attività di LPI rivolte all'utenza e agli altri servizi aziendali;
- predispose la raccolta di dati utili al monitoraggio periodico dell'attività libero-professionale;
- individua strumenti idonei a promuovere l'attività libero-professionale intramuraria;
- accoglie le istanze dei professionisti in materia di LPI istruendo le relative pratiche amministrative, compresa la predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione alla LPI, sulla relativa modulistica, e la richiesta di modifica di tariffe e prestazioni, previa verifica della congruità della richiesta;
- verifica il costante e corretto utilizzo da parte dei professionisti delle procedure informatiche in uso in azienda

Per l'espletamento della sua attività il Responsabile dell'Ufficio ALPI amministrativo si avvale di unità di personale del ruolo amministrativo stabilmente assegnato, di unità di personale dedicato afferente alla segreteria CUP aziendale e può avvalersi della collaborazione degli operatori afferenti ai sistemi informatici aziendali attualmente in uso.

La competenza degli aspetti sanitari legati all'Attività in questione compresa l'autorizzazione all'attività in regime di ricovero come anche la ricostruzione di tariffe per prestazioni non presenti nei tariffari in adozione, etc. è in capo alle Direzioni Mediche di Presidio, che individueranno un referente fra i Dirigenti Sanitari dello staff, inoltre si occuperà di:

- verifica e assegnazione degli spazi aziendali da destinare all'esercizio dell'attività in libera professione
- monitoraggio del corretto bilanciamento dei volumi di prestazioni erogate in Alpi ed in regime istituzionale.
- verifica e monitoraggio delle liste d'attesa e di eventuali riduzioni delle stesse.

ARTICOLO 22 – ORGANISMI DI VERIFICA – VIGILANZA – ISPEZIONE

Allo scopo di prevenire eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi tra l'esercizio dell'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività svolta ai fini istituzionali, è istituita una *Commissione paritetica* così composta:

- n. 4 rappresentanti dell'Azienda esperti in problematiche gestionali e giuridiche;
- n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali mediche e/o sanitarie maggiormente rappresentative.

La Commissione svolge le seguenti attività:

1. verifica la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di A.L.P.I. e delle norme contenute nel regolamento aziendale;
2. effettua il monitoraggio del bilanciamento dei volumi prestazionali erogati in A.L.P.I. ed in regime istituzionale, in conformità a quanto disposto dalle linee guida regionali, avvalendosi anche della collaborazione del Direttore / Responsabile della relativa struttura complessa;
3. esegue il controllo dell'utilizzo degli spazi e attrezzature richiesti e concessi ai singoli professionisti;
4. verifica la quota dei posti letto utilizzabili per l'attività libero-professionale in regime di ricovero;
5. verifica gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale;
6. formula proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività;
7. dirime eventuali questioni circa l'interpretazione del regolamento;
8. propone le eventuali modifiche ed integrazioni del regolamento aziendale, a seguito di provvedimenti legislativi e/o per gli effetti dovuti a modificazioni e/o attivazione in regime ordinario di nuovi livelli assistenziali ed innovative tecnologie sanitarie;
9. riferisce almeno annualmente al Direttore Generale e segnala i casi di anomalia rispetto al regolamento aziendale vigente in materia;
10. esprime al Direttore Generale parere preventivo in merito ad eventuali contestazioni a carico del dirigente che violi le norme relative all'esercizio dell'attività libero-professionale, fermo restando il diritto-dovere dell'Azienda di esercitare il potere disciplinare ai sensi delle vigenti norme;
11. individua annualmente il tetto preventivo delle attività possibili da effettuare in ALPI ed effettua la verifica delle attività svolte a consuntivo.

La Commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e deve essere convocata, inoltre, qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.

La sorveglianza dell'attività, ferma ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, compete al *Direttore Medico di Presidio ospedaliero* che si avvale della collaborazione degli uffici competenti in merito al monitoraggio dell'attività L.P., della assegnazione e verifica degli spazi, delle norme inerenti l'obbligo di svolgere l'attività in orari distinti dai turni di lavoro e di registrazione automatizzata degli orari, nonché l'applicazione dei criteri di rotazione nell'impiego del personale di supporto diretto all'attività in questione.

I compiti di verifica e controllo sono affidati al *Servizio Ispettivo* aziendale con la finalità di accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tutto il personale dirigenziale e non, di svolgimento di attività libero-professionale intra ed extra-muraria e di incarichi extraistituzionali, nonché in materia di applicazione del divieto di cumulo di impieghi e incarichi.

Verificherà altresì:

1. l'iscrizione agli albi professionali;
2. la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale;
3. il regime delle autorizzazioni allo svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo.

ARTICOLO 23 - CONTABILITA' SEPARATA

L'attività libero-professionale intramoenia, nonché la gestione delle stanze a pagamento, costituiscono oggetto di apposita contabilità separata che contabilizza reversali di incassi, costi diretti ed indiretti etc.

L'azienda Ospedaliera utilizzerà un software dedicato alla gestione complessiva dell'attività libero-professionale intramoenia, in conformità con le prescrizioni contenute nell'articolo 3 commi 6 e 7 della Legge n. 724 del 23/12/1994 in materia di obbligo di tenuta di specifica contabilità separata, al fine di garantire, in particolare, il raggiungimento dell'obiettivo, la liquidazione in favore dei professionisti, contestualmente con gli emolumenti del mese corrente, la quota di pertinenza maturata in attività libero-professionale nel corso del mese precedente, con contestuale rilascio di una scheda riassuntiva contenente le singole prestazioni eseguite, i nominativi dei Pazienti trattati, le tariffe applicate e le modalità di ripartizione.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 21 del C.C.N.L. Dirigenza Medica 2002-2005, al fine di pervenire ad un'omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa, per tutti i dirigenti del SSN, è istituita una commissione paritetica nazionale, formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, per la realizzazione di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla tutela della responsabilità civile mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate.

L'Azienda assume tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti medici, veterinari e sanitari comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

Tale garanzia è estesa anche al personale di supporto, gli oneri relativi sono ricompresi tra i costi aggiuntivi sostenuti per l'erogazione dell'ALPI.

ARTICOLO 25 - NORMA DI RINVIO

Il presente Regolamento ha validità annuale. Trascorso tale periodo esso è tacitamente rinnovato fino a nuove determinazioni da parte dell'Azienda. Prima di tale termine, la Commissione Paritetica ALPI può proporre tutti i correttivi che si rendessero necessari per una migliore organizzazione dell'attività stessa o qualora siano intervenute modifiche normative o dell'assetto aziendale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti sulla Libera Professione con relative modifiche e sull'incompatibilità del Personale Dirigente del SSN, indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento.



MODULISTICA PER INTERVENTI IN REGIME DI RICOVERO

Composizione équipe - Tariffe

DISCIPLINA:

Paziente

Data intervento

Patologia (Diagnosi)

INTERVENTO

Cod.

DRG n.

TOTALE INTERVENTO LORDO (compreso di DRG 50%)

€

Medico Prescelto

Visto: il DIRETTORE SANITARIO P.O.

COSTI:

1- EQUIPE MEDICA

NOMINATIVI

IMPORTO

Medico prescelto

Onorario
Chirurgo

€

2° Operatore

%

3° Operatore

%

Anestesista prescelto

tariffa fissa
oppure %

%

Totale EQUIPE MEDICA

€

2 - PERSONALE DI SUPPORTO

NOMINATIVI

IMPORTO

Strumentista

%

Infermiere sala Operatoria -1

%

Infermiere sala Operatoria -2

%

Infermiere per anestesia

%

Totale PERSONALE DI SUPPORTO

se noto

€

3 - QUOTA DRG 50%

€

Degenza in stanza riservata

€

TOTALE GENERALE

€

Il Medico Prescelto



DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a

nato a _____ il _____

Residente a _____

Via _____

Telefono _____ Codice fiscale _____

doendo essere sottoposto, su prescrizione del proprio medico di fiducia, al seguente trattamento sanitario:

_____ ,
ch i e d e

che tale prestazione venga erogata da codesta Azienda ospedaliera in regime di libera professione, previa iscrizione nella corrispondente lista d'attesa.

All'uopo dichiara:

1. di essere informato che la prestazione di cui necessita potrebbe essere erogata gratuitamente dal S.S.N.;
2. di richiedere, volontariamente, che tale prestazione venga eseguita in regime di attività libera professionale, a pagamento, previo ricovero, dall'équipe medica operante presso codesta struttura indicata dal
Dott. _____, indicato dal sottoscritto come medico prescelto;
3. di essere informato che il preventivo di spesa riferito al costo complessivo della prestazione richiesta è di Euro
_____ (€ . _____) e di accettarlo;
4. di volere non volere (barrare con una x la voce prescelta)
fruire dei servizi alberghieri differenziali messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per complessivi Euro
_____ (€ . _____);
5. di essere informato che la tariffa dell'intervento è legata al calcolo del DRG, suscettibile di possibili modifiche legate alle caratteristiche particolari del paziente o dell'intervento (età, malattie concomitanti, etc.). Il medico prescelto prima della dimissione Le comunicherà eventuali variazioni al preventivo autorizzato. Se per qualsiasi motivo ciò non sarà possibile prima della dimissione, l'Amministrazione provvederà inviando comunicazione al domicilio con avviso di pagamento;
6. di essere informato che nessun onere ulteriore è dovuto a seguito di complicanze gravissime del quadro clinico e vi sia la necessità di rilevanti prestazioni non preventivate;
7. di impegnarsi, per il giorno della dimissione dal ricovero, a versare l'importo preventivato per la prestazione;
8. di accettare ed uniformarsi a tutte le procedure previste per la disciplina l'attività libero professionale in vigore presso l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di cui sono informato.

Cagliari, lì _____

IL DICHIARANTE
